

L'Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito anche "Società FUC" o "FUC" oppure "Società"), con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Gianpaolo Graberi, nato a Udine il 22 aprile 1964, C.F. GRBGPL64D22L483Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, nell'esercizio dei poteri conferitigli, assume in data odierna la seguente

DETERMINAZIONE

OGGETTO: INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE TRENI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso atto dell'emergenza Co-vid 19 e della necessità di procedere in via d'urgenza ad ogni utile attività di sanificazione dei convogli adibiti al TPL gestito dalla società FUC;

Preso atto che nel perimetro di detta emergenza si è proceduto all'affido senza formalità, alla società Sanitecnica s.r.l. di Pradamano, del servizio di sanificazione onde garantire nei limiti del possibile la sicurezza sanitaria dei passeggeri;

Ritenuto, anche alla luce dei recenti interventi normativi, che sussistano ragioni di sicurezza pubblica, tali da giustificare gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e che pertanto l'affido di cui sopra è da ritenersi senz'altro legittimo ancorché eseguito senza formalità;

Preso atto che la società incaricata del servizio ha fatto pervenire un riepilogo a consuntivo delle attività svolte nel perimetro dell'urgenza tra il primo marzo e la data odierna con un monte ore pari a 140;

Preso atto che è stata concordata una tariffa oraria di euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA se dovuta per dette attività e che la stessa appare congrua, visto e considerato che è comprensiva dei prodotti necessari alla sanificazione degli ambienti;

Ritenuto per le ragioni emergenziali di cui sopra di dover altresì proseguire in detta attività di sanificazione procedendo con un affido ex art. 36 c. 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le interlocuzioni avute con la società Sanitecnica s.r.l. che si è detta disponibile ad eseguire il suddetto servizio;

Ritenuto che detta società sia in possesso delle competenze tecniche necessarie;

Considerato che la stessa si è detta disponibile ad eseguire il servizio per l'importo mensile di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) oltre IVA se dovuta, a fronte di un impegno di 4 ore giornaliere calcolate su 30 giorni;

Considerato che la società si è detta disponibile ad eseguire anche attività ulteriori di sanificazione, ove le circostanze lo richiedessero, applicando sempre la medesima tariffa oraria di euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA se dovuta, comprensiva dei prodotti necessari;

Ritenuti gli importi di cui sopra congrui ed in linea con i prezzi di mercato, specie se si tiene conto dell'attuale situazione emergenziale;

DETERMINA,

per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte

1. **di ratificare** l'affidamento effettuato senza formalità ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e per l'effetto di procedere al saldo delle attività sin qui eseguite, pari ad euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA se dovuta, alla società Sanitecnica s.r.l.;
2. **di affidare** alla società Sanitecnica s.r.l., ai sensi dell'art 36 c. 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/2016, l'attività di sanificazione dei treni, onde prevenire il diffondersi dell'epidemia in corso, per l'importo mensile di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) oltre IVA se dovuta, sino

alla concorrenza dell'importo massimo di euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) oltre IVA se dovuta.

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Gianpaolo Graberi

Udine, 25 marzo 2020